

ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA, IL TRASPORTO, IL MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE
IN EMERGENZA ED I SERVIZI AD ESSE CONNESSI

LOTTO "1": CIG 50498178CF

LOTTO "2": CIG 5049882E71

LOTTO "3": CIG 50499430CC

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

RTI MODULCASA LINE SPA – AMES SPA – NAV SYSTEM SPA

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di maggio in Roma, nel palazzo del Dipartimento della Protezione Civile, in via Ulpiano n. 11, innanzi a me Dott. Rosario Romano Ufficiale Rogante, tale nominato con provvedimento n. 1827 del 18 giugno 2002, domiciliato per la carica in Roma, via Ulpiano, 11,

si sono costituiti:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, C.F. 97018720587 nella persona del Dott. Angelo Borrelli, in qualità di Vice Capo Dipartimento, nato a Santi Cosma e Damiano (LT), il 18 novembre 1964, giusta decreto di delega n. 11 di rep. del 15 gennaio 2016; (nel seguito per brevità anche "*Dipartimento*")

E

l'RTI MODULCASA LINE SpA, sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3 Loc. Bannone, capitale sociale Euro 1.200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n. 01735830349, P. IVA 01735830349, domiciliata ai fini del presente atto in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3

Loc. Bannone, in persona del Presidente CdA, Direttore Tecnico e Legale Rappresentante Sig. Reggiani Iller, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante AMES SpA con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) Via Bach n. 10, capitale sociale Euro 200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 00751780651, P. IVA 00751780651, domiciliata ai fini del presente atto in Montecorvino Pugliano (SA), via Bach n. 10, e la mandante NAV-SYSTEM SpA, con sede legale in Cesena (FC), Piazzale Piero Sraffa n. 45, capitale sociale Euro 5.500.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al n. 01962750400, P. IVA 01962750400, domiciliata ai fini del presente atto in Cesena (FC), Piazzale Piero Sraffa n. 45, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Parma dott. Alfredo D'Antonio repertorio n. 11762 serie IT registrato in Parma il 01.09.2015; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che il Dipartimento, nell'ambito del Disciplinare stipulato, in data 13 marzo 2012, con Consip S.p.A., avente ad oggetto l'espletamento da parte di Consip S.p.A. di attività di supporto in materia di acquisizione di beni e servizi occorrenti anche per fronteggiare le emergenze, ha conferito alla detta Consip S.p.A. l'incarico di svolgere, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, una procedura di gara in ambito comunitario per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la fornitura, il trasporto ed il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (nel seguito per brevità anche "S.A.E.") ed i servizi ad esse connessi per il Dipartimento stesso e/o i Commissari delegati e gli altri soggetti incaricati della gestione delle Emergenze (nel seguito per brevità anche "Amministrazione");
- b) che, in esecuzione di quanto precede, la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto la gara di cui al punto a) con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 42 dell'11 aprile 2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.73 del 12 aprile 2014;
- c) che i Fornitori che sottoscrivono l'Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della procedura di cui alla precedente lettera b) e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i singoli Appalti Specifici nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nel presente Accordo Quadro e secondo la capacità produttiva dichiarata in offerta, come di seguito riportata:

LOTTO 1

N. graduatoria	Fornitore aggiudicatario	Capacità produttiva semestrale
1	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA – COGECO7 S.R.L.	850
2	RTI MODULCASA LINE S.P.A. – AMES S.P.A. – NAV SYSTEM S.P.A.	225
3	FAE INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI S.P.A.	220

LOTTO 2

N. graduatoria	Fornitore aggiudicatario	Capacità produttiva semestrale
1	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA – COGECO7 S.R.L.	850
2	CONSORZIO STABILE ARCALE	780
3	RTI MODULCASA LINE S.P.A. – AMES S.P.A. – NAV SYSTEM S.P.A.	225

LOTTO 3

N. graduatoria	Fornitore aggiudicatario	Capacità produttiva semestrale
1	RTI MODULCASA LINE S.P.A. – AMES S.P.A. – NAV SYSTEM S.P.A.	225
2	FAE INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI S.P.A.	220

- d) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori;

- e) che i singoli Appalti Specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed i Fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad esse connessi per conto della Presidenza del l'importo ed il luogo di esecuzione della stessa;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni e dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- i) che il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici);
 - l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore);
 - l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore);
 - l'Allegato "D" (Capitolato d'Oneri ed i relativi Allegati).

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, anche per conto dei Commissari delegati e gli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte;
 - b) **Amministrazione**: Il Dipartimento della Protezione Civile e/o i Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze e/o gli altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze;
 - c) **Altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze**: le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli artt. 6 e 11 della Legge n. 225/92, che operano, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della medesima Legge 225/92, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze del Capo Dipartimento da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato.
 - d) **Appalto Specifico**: ciascun appalto affidato dalle singole Amministrazioni ai Fornitori risultati aggiudicatari all'esito della procedura aperta di cui in premessa e sottoscrittori dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento di Soluzioni Abitative in Emergenza;
 - e) **Arce per l'insediamento delle S.A.E.**: luoghi individuati dalle Amministrazioni sui quali vengono impiantati gli insediamenti abitativi destinati ad alloggiare la popolazione colpita da un evento catastrofico;
 - f) **Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura**: documento con il quale le Amministrazioni integrano/modificano l'Ordinativo di Fornitura;
 - g) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";

- h) **Capitolato d'Oneri:** il documento di cui all'Allegato "D";
- i) **Commissari delegati per la gestione delle emergenze:** i soggetti di cui all'art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992, dei quali il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- j) **Data di Consegna delle Aree per l'insediamento delle S.A.E.:** la data, riportata nel Verbale di Consegna delle aree per l'insediamento delle S.A.E, nella quale il Fornitore prende formalmente in carico l'area per l'insediamento per l'elaborazione del Layout dell'insediamento e del cronoprogramma;
- k) **Data di consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E.:** data, riportata nel Verbale di Consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E., dalla quale decorrono i tempi per la consegna chiavi in mano delle S.A.E. di cui all'art. 9 del presente Accordo Quadro;
- l) **Fornitore:** ciascun soggetto (Impresa, Raggruppamento temporaneo o Consorzio di Imprese) risultato aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa che sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- m) **Fornitura chiavi in mano:** modalità di fornitura delle S.A.E. che comprende tutti gli arredi, i complementi d'arredo e le dotazioni necessarie a rendere la soluzione abitativa pronta per l'uso e/o il suo esercizio;
- n) **Importo massimo dell'Accordo Quadro:** l'importo corrispondente al quantitativo massimo di fornitura, pari a n. 6.000 S.A.E., equivalente ad €. 396.000.000,00 (trecentonovantaseimilioni/00), IVA esclusa per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro;
- o) **Lotto:** il quantitativo delle S.A.E. che il Fornitore è tenuto ad eseguire, nelle regioni specificate, per ogni singolo lotto, nel Capitolato Tecnico;
- p) **Lotto minimo di Fornitura:** quantitativo minimo di S.A.E. che le singole Amministrazioni possono richiedere al Fornitore, pari a n. 50 unità per ogni Ordinativo di Fornitura. Al di sotto delle 50 unità il Fornitore non è obbligato a dare corso alla fornitura;
- q) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- r) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";

- s) **Ordinativo di Fornitura:** documento con il quale le Amministrazioni, utilizzando l'Accordo Quadro, stipulano con i Fornitori i singoli Appalti Specifici nel rispetto delle condizioni economiche e tecnico-prestazionali di cui rispettivamente all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica del Fornitore;
 - t) **Quantitativo massimo di fornitura:** il numero massimo di S.A.E. che può essere richiesto per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro, pari a 6.000 unità;
 - u) **Superficie netta:** superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie lorda la superficie occupata dallo spessore dei muri esterni e delle pareti divisorie interne comprese nel perimetro della S.A.E.;
 - v) **Verbale di Consegna delle aree per l'insediamento delle S.A.E.:** documento da predisporre in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione, con il quale il Fornitore prende formalmente in carico l'area per l'insediamento per l'elaborazione del Layout dell'insediamento e del cronoprogramma;
 - w) **Verbale di Consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E.:** documento, redatto in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione, con il quale il Fornitore prende formalmente in carico le aree dopo l'esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione da parte di fornitori terzi. La data di sottoscrizione del verbale rappresenta il momento a partire dal quale decorrono i tempi per la consegna chiavi in mano delle S.A.E.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato specificato per ognuna di esse nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

- 1. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le

Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;

- e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni contenute nei singoli Ordinativi di Fornitura in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
 3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Capitolato, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nel primo, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A. e/o del Dipartimento, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati.
 4. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati e/o con gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura per la fornitura di S.A.E. e dei servizi ad esse connessi.

2. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 6.000 S.A.E..
3. L'affidamento dell'Appalto Specifico delle Amministrazioni in favore del Fornitore prescelto avviene sulla base del criterio della rotazione, di cui all'art. 59, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 287 del D.P.R. 207/2010, determinando l'ordine di priorità di scelta del Fornitore medesimo in base alle risultanze della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. In particolare l'Amministrazione potrà emettere un Ordinativo di Fornitura nei confronti del Fornitore classificatosi primo in graduatoria, procedendo poi con lo scorrimento della graduatoria secondo quanto descritto al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire la fornitura, il trasporto, il montaggio di S.A.E. ed i servizi ad esse connessi, le quali dovranno essere idonee a soddisfare elevati standard abitativi, indipendentemente dall'area di intervento ed essere realizzate con tecnologie innovative ed ecosostenibili, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico - e nelle Schede Tecniche allegate - dove sono riportate in dettaglio le prestazioni attese e le prescrizioni tecniche. La fornitura delle S.A.E. comprende il trasporto fino alle Aree per l'insediamento indicate dall'Amministrazione, il montaggio, l'ancoraggio della struttura, gli allacci alle reti di servizio, la fornitura di arredi ed accessori, nonché la pulizia finale dell'alloggio, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
5. Relativamente all'esecuzione del presente Accordo Quadro è designato dal Dipartimento quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'Arch. Massimiliano Familiari.
6. Relativamente a ciascun Appalto Specifico, le Amministrazioni provvederanno ciascuno a nominare un proprio Responsabile del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e un proprio Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e al D.Lgs. n. 163/2006.
7. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a. alla definizione del quantitativo e delle categorie dimensionali delle S.A.E;

- b. all'invio dell'Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
8. L'appalto include altresì la prestazione dei seguenti servizi preliminari al montaggio delle S.A.E.:
- Servizio di progettazione del Layout dell'insediamento: consiste nella rappresentazione della distribuzione delle S.A.E. sull'area individuata per l'insediamento (planivolumetrico);
 - Servizio di progettazione delle opere di urbanizzazione: consiste nella progettazione esecutiva della viabilità primaria e secondaria, degli spazi di sosta o di parcheggio, della segnaletica stradale, delle reti idrica, elettrica, fognaria, del gas metano e di telecomunicazione, nonché delle aree verdi e degli spazi di aggregazione;
 - Servizio di progettazione delle opere di fondazione: consiste nella redazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione, comprensiva di scavi, sbancamenti e/o riporti, previa esecuzione preventiva di indagini geologiche ed ambientali;
 - Servizio di progettazione della soluzione abitativa e della fornitura arredi: consiste nella progettazione esecutiva strutturale, impiantistica e architettonica delle S.A.E.

Le caratteristiche, i contenuti prestazionali e le modalità operative di ogni singolo servizio sono compiutamente dettagliate all'interno del Capitolo 6 del Capitolato Tecnico.

Gli elaborati di cui si compongono i progetti esecutivi dovranno essere conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e comunque rispondenti a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

9. Le S.A.E. devono essere fornite "chiavi in mano", complete, cioè, di tutti gli arredi, i complementi d'arredo e le dotazioni necessarie a rendere la soluzione abitativa pronta per l'uso e/o il suo esercizio.
10. Le S.A.E. devono essere inoltre fornite complete di tutti gli accessori e le dotazioni necessarie per gli allacciamenti alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica, telefonica e del gas metano.
11. Le S.A.E. dovranno essere realizzate mediante assemblaggio di elementi prefabbricati, la cui struttura portante potrà essere realizzata in qualunque materiale scelto dal Fornitore che ne consenta il completamento nel rispetto dei tempi previsti al paragrafo 5.2.9 del Capitolato Tecnico.

12. Sono previste, inoltre, 3 differenti categorie dimensionali, che rispondono alla necessità di dover insediare nuclei familiari di diversa composizione e natura:
- S.A.E. 40, con Superficie netta pari a 40 mq (tolleranza ammessa -3%, +3%) destinata ad ospitare nuclei familiari composti da 1 - 2 persone;
 - S.A.E. 60, con Superficie netta pari a 60 mq (tolleranza ammessa -3%, +3%) destinata ad ospitare nuclei familiari composti da 3 - 4 persone;
 - S.A.E. 80, con Superficie netta pari a 80 mq (tolleranza ammessa -3%, +3%) destinata ad ospitare nuclei familiari composti da 5 - 6 persone.
13. Le tipologie di S.A.E. offerte dovranno poter consentire anche la loro aggregazione in adiacenza e/o su due piani fuori terra, in funzione delle esigenze plano-altimetriche delle Aree per l'insediamento individuate dalle Amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi.
14. Le Soluzioni Abitative in Emergenza per persone diversamente abili, anch'esse previste nelle tre differenti categorie dimensionali di cui al precedente comma 8 (S.A.E. D-40 mq, S.A.E. D-60 mq, S.A.E. D-80 mq), dovranno essere dotate di apposite rampe di accesso, di porte e di arredi per servizi igienici e cucina realizzati secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
15. I predetti servizi e forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
16. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di cui al successivo art. 5, comma 1, l'importo degli Appalti Specifici banditi dalle Amministrazioni ecceda del 20% l'importo stimato dell'Accordo Quadro, il Dipartimento della Protezione Civile considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Della conclusione dell'Accordo Quadro, a fronte del raggiungimento del limite di cui sopra, il Dipartimento della Protezione Civile ne darà pronta evidenza alle Amministrazioni mediante idonea comunicazione pubblicata su www.protezionecivile.gov.it.
17. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Dipartimento della Protezione Civile, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, comma 16, la durata del presente Accordo Quadro è di 6 anni (72 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. Ciascun Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro sino al raggiungimento del Quantitativo massimo di fornitura e comunque entro e non oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordinativo di Fornitura.
3. I singoli Appalti Specifici affidati dalle Amministrazioni avranno durata commisurata al periodo di effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto degli stessi e comunque nel rispetto delle tempistiche indicate ai paragrafi 5.2.4, 5.2.5, 5.2.8 e 5.2.9 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri, negli Ordinativi di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
- a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Appalti Specifici secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro medesimo;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni;
 - f. comunicare tempestivamente alle Amministrazioni le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. non opporre alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h. manlevare e tenere indenni le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle Amministrazioni di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici; (b) eseguire le forniture nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.
12. Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere rese con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Aree per l'insediamento nel territorio colpito da calamità.
13. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri, la documentazione richiesta e presentata alla Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro;

2. In particolare, il Fornitore, ha l'obbligo di:
 - a. comunicare al Dipartimento della Protezione Civile ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b. comunicare al Dipartimento della Protezione Civile ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di cui in premessa, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Dipartimento della Protezione Civile le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di affidamento dei singoli Appalti Specifici alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 9

CONSEGNA, COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE

1. Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nelle Aree per l'insediamento delle S.A.E. indicate nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura deve intendersi comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. In esecuzione di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna "chiavi in mano" delle S.A.E. nel rispetto delle seguenti tempistiche:
 - **entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi (compresi i festivi)** dalla Data di consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E. e dotate dei basamenti, la consegna di almeno il 50% del quantitativo totale di S.A.E. ordinato;
 - **entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi (compresi i festivi)** dalla Data di consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E. e dotate dei basamenti, la consegna del restante quantitativo totale di S.A.E. ordinato.

Si specifica che qualora la fase che intercorre tra l'approvazione formale dei progetti (che segna l'inizio della produzione delle S.A.E.) e la consegna delle aree approntate fosse inferiore ai quattro mesi, il Fornitore sarà tenuto a garantire almeno il 50% del quantitativo totale di S.A.E. entro cinque mesi dalla data di consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E. e dotate dei basamenti e ad ultimare il montaggio dell'ultima unità abitativa della quantità ordinata entro sei mesi dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo.

4. Per l'esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nell'osservanza delle modalità e dei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico sono sottoposte a collaudo secondo la procedura, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico; tale collaudo verrà effettuato dalla Commissione di Collaudo nominata dall'Amministrazione, in contraddittorio

con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo, secondo le modalità descritte al capitolo 11 del Capitolato Tecnico.

6. Con riferimento ai singoli Appalti Specifici, ciascuna Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità degli arredi oggetto di fornitura onde accertarne la funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione, secondo le modalità e le specifiche stabilite dalla Direzione dell'esecuzione.
7. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati se anche le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e delle Schede Tecniche ad esso allegate; tutte le spese relative alle prove dei collaudi sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di ultimazione" della fornitura, e potrà essere emesso il certificato di ultimazione della Fornitura. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
10. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile Unico del Procedimento per l'Appalto Specifico emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 10

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate, secondo le modalità ed i termini indicati al capitolo 12 del Capitolato Tecnico.

2. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture secondo le modalità prescritte al capitolo 13 del Capitolato Tecnico, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni per la prestazione delle attività oggetto di ciascun Appalto Specifico è calcolato sulla base del prezzo unitario (€/mq) offerto, pari ad 1.044,45 €/mq.
2. Il corrispettivo indicato nel presente Accordo Quadro si riferisce alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto specificato nel capitolo 8 del Capitolato Tecnico.
6. Il predetto corrispettivo sarà fatturato secondo le modalità indicate al capitolo 13 del Capitolato Tecnico e sarà corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di Fornitura ovvero

tramite posta elettronica certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il corrispettivo sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione, su conti correnti che il Fornitore dichiarerà operanti nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al singolo Appalto Specifico e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura medesimo. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni, dovrà essere inserito nelle fatture, a cura del Fornitore, ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia in quelle emesse dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente Accordo Quadro. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi c/o forniture cui si riferisce.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del

D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

8. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Le Amministrazioni opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo alla scadenza dell'Appalto Specifico e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.L., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni e dal Dipartimento della Protezione Civile, ciascuno per quanto di propria competenza.
14. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto

dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 27.

15. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 12

COSTI DELLA SICUREZZA


1. Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'affidamento di Appalti Specifici, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'Appalto Specifico. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 13

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nell'adempimento dell'obbligo di consegna del Layout dell'insediamento rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.2.5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale (di cui al singolo Ordinativo di Fornitura), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nell'adempimento dell'obbligo di consegna del crono programma rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.2.5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale (di cui al singolo Ordinativo di Fornitura), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nell'adempimento dell'obbligo di consegna dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione, delle opere di fondazione e delle soluzioni architettoniche dell'alloggio rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.2.6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale (di cui al singolo Ordinativo di Fornitura), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nell'adempimento dell'obbligo di consegna di almeno il 50% del quantitativo di S.A.E. richiesto rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.2.9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1% dell'importo della singola unità abitativa, per ogni S.A.E. consegnata in ritardo rispetto ai predetti termini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nell'adempimento dell'obbligo di consegna del 100% del quantitativo di S.A.E. richiesto rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.2.9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1% dell'importo della singola unità abitativa, per ogni S.A.E. consegnata in ritardo rispetto ai predetti termini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Deve considerarsi ritardo ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 anche il caso in cui il Fornitore esegua, nei termini di cui al Capitolato Tecnico, la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui l'esecuzione della fornitura non risulterà pienamente conforme a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle operazioni di collaudo rispetto al termine di 180 giorni, dovuto all'accertamento di manifeste inadempienze, rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dei suoi allegati, che impediscano all'Amministrazione di prendere in carico le S.A.E. realizzate e di dichiarare conclusi le prestazioni, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1% dell'importo della singola unità

Handwritten signature and a vertical line.

abitativa, per ogni S.A.E. collaudata in ritardo rispetto ai predetti termini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'Accordo Quadro dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile.
9. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. Ciascuna Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Appalto Specifico affidato e nei limiti di cui all'art. 145, d.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 13. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, potrà trovare applicazione l'articolo 16, comma 2, lett. g) del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 14

CAUZIONE

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o entro il diverso termine stabilito dall'Amministrazione, il Fornitore si impegna a corrispondere in favore dell'Amministrazione stessa idonea cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale o alla diversa percentuale prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni.
2. La garanzia di cui al precedente comma 1 è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Appalto Specifico, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all'Istituto garante di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione, ovvero documenti e attestazioni analoghe) emessi dall'Amministrazione relativamente al singolo Appalto Specifico.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (giorni) lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
4. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo determina la risoluzione dell'Appalto Specifico nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 15

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA


1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni e/o di terzi, in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, in caso di affidamento di un Appalto Specifico, il Fornitore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati al paragrafo 9.2 del Capitolato d'Oneri.
3. Qualora, nel corso della durata di un Appalto Specifico, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordinativo di Fornitura, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r rispettivamente dal Dipartimento e/o dall'Amministrazione, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento e/o l'Amministrazione medesima hanno la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordinativo di Fornitura, di ritenere definitivamente la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14. comma 1, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 
2. In ogni caso si conviene che il Dipartimento e/o l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'Accordo Quadro e/o i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: 


- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica, ovvero dall'Ordinativo di Fornitura;
 - c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Amministrazioni;
 - e) mancata copertura dei rischi per tutta la durata del singolo Appalto Specifico;
 - f) nei casi di cui agli articoli 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Riservatezza), 19 (Subappalto), 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 24 (Divieto di cessione del contratto), e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13 del presente Accordo Quadro;
 - h) mancata sottoscrizione da parte del Fornitore di un Ordinativo di Fornitura per un quantitativo di S.A.E. pari alla capacità produttiva semestrale offerta in gara.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione.
4. In tutti i casi di risoluzione dell'/gli Ordinativo/i di Fornitura, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, comma 1. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura saranno oggetto, da parte del Dipartimento e/o delle Amministrazioni, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 17

RECESSO

1. Il Dipartimento e/o l'Amministrazione hanno diritto nei casi di:
- giusta causa,
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordinativo di Fornitura.
5. Il Dipartimento e/o l'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dall'Accordo Quadro e/o dall'Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione.
 7. Qualora il Dipartimento della Protezione Civile receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni, le quali potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 18

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Dipartimento e/o l'Amministrazione hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e il singolo

Ordinativo di Fornitura, salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi appalti fermo restando il risarcimento del danno.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26 (Trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni – Codice della Privacy) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 19

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto contrattuale nel rispetto dei limiti di legge di cui all'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - montaggio in opera delle strutture;
 - montaggio in opera degli impianti tecnologici.
2. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli Appalti Specifici, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore.

6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione dell'Appalto Specifico anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. L'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore, attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, l'Amministrazione, laddove il Documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività l'Amministrazione potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Dipartimento e l'Amministrazione avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il presente Accordo Quadro e l'Ordinativo di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Accordo Quadro.
15. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 del D.L. n. 223/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.

ARTICOLO 20

RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile e delle Amministrazioni, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.

ARTICOLO 21

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire componenti/elementi/prodotti/accessori come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione:

- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca dei componenti/elementi/prodotti/accessori offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Amministrazione procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. L’amministrazione si riserva, altresì, di verificare l’effettiva sopravvenuta messa “fuori produzione” dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro,

ovvero

- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dei componenti/elementi/prodotti/accessori dichiarati “fuori produzione”, sostituendoli con quello offerti in sostituzione.

ARTICOLO 22

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione sull'evoluzione tecnologica dei componenti impiantistici (a titolo esemplificativo caldaia, pannelli solari, se offerti), e degli arredi ed accessori (televisore, lavatrice, etc.) oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse: le apparecchiature e/o i componenti impiantistici e gli arredi ed accessori "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) all'intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, l'Amministrazione procederà alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.
5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.

ARTICOLO 23

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Amministrazioni dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, L'Amministrazione stessa ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.

ARTICOLO 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Appalti Specifici, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, il Dipartimento e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 25

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, il foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 27

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dal citato articolo 3 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., i singoli Ordinativi di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Il Dipartimento della Protezione Civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto

l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. L'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura sono inoltre condizionati in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 28

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte del Dipartimento della Protezione Civile e/o dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 29

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Accordo Quadro vincola immediatamente il Fornitore a fare data dalla sottoscrizione mentre è vincolante per il Dipartimento solo a seguito dell'approvazione dello Stesso con decreto debitamente registrato dalla Corte dei Conti.

ARTICOLO 30


SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente, le spese di registrazione e bollo sono a carico della Società, in misura prevista dalla legge.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Dott. Angelo Borrelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Ufficiale Rogante


Dott. Rosario Romano



IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Geom. Eleggiani Iller



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto dell'Accordo Quadro); Articolo 5 (Durata dell'Accordo Quadro);

Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore);
Articolo 9 (Consegna, collaudo e verifiche di conformità e accettazione);

Articolo 10 (Servizi connessi); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento);

Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Cauzione); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 28 (Clausola finale); Articolo 29 (Clausola di salvaguardia).

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Ufficiale Rogante

Dot. Rosario Romano



IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Geom. Reggiani Iller





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE


L'Ufficiale Rogante

Roma, 26 maggio 2016

Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo Quadro n. 1238 di rep. del 25 maggio 2016, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia della vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui, a conferma lo sottoscrivono qui in calce e margine di ogni foglio, con successiva sottoscrizione digitale.



L' Ufficiale Rogante
Dott. Rosario Romano